

Datori di lavoro forfetari e assistenza fiscale in busta paga: un “corto circuito” operativo?

Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:

Requisiti

Ultimi giorni per l'invio, all'Agenzia delle Entrate, della Certificazione Unica 2019, previsto per il prossimo 7 marzo. I datori di lavoro che scelgono di aderire al regime fiscale forfetario nel 2019 non sono tenuti a svolgere gli adempimenti obbligatori stabiliti per i sostituti d'imposta, ma sono comunque soggetti all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo telematico all'Agenzia delle Entrate per il ricevimento del modello 730-4 dei loro dipendenti. Il quadro CT della Certificazione Unica non tiene, però, conto di questa specificità ed il modello CSO non è ancora stato adeguato: quali sono i possibili rimedi?

Il **regime fiscale forfetario** è un regime di vantaggio che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali e dell'IRAP pari al 15% (per le nuove iniziative produttive l'aliquota è del 5%) ed ulteriori agevolazioni e semplificazioni sia ai fini IVA che previdenziali.

Consulta il Dossier [Regime forfetario e flat tax](#)

I datori di lavoro in regime forfetario

Nella nuova versione in vigore per il 2019 ([legge di Bilancio 2019](#), articolo 1, commi 9-11), l'aumento dei **limiti quantitativi** previsti in precedenza ha ampliato la platea dei soggetti potenziali beneficiari rispetto all'anno scorso:

Anno	Ricavi o compensi annui	Costo del personale annuo
2018	30.000 euro	5.000,00 euro
2019	65.000 euro	Senza limite

I **vantaggi economici** in termini di minori imposte e contributi sono accompagnati anche dalla semplificazione di taluni adempimenti: in particolare, è tuttora oggetto di dibattiti e confronti interpretativi la norma secondo la quale i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che accedono al regime forfetario sono esonerati dall'obbligo di rivestire, a qualsiasi titolo, la qualifica di **sostituto d'imposta**.

Il tema non è di secondaria importanza: se tali soggetti non sono tenuti ad operare le **ritenute alla fonte** di cui al titolo III del DPR n. 600/1973, comprese quelle sui compensi per lavoro dipendente, assimilato ed autonomo, le buste paga dei lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro forfetari devono riportare le spettanze economiche del lavoratore al netto delle ritenute previdenziali ma non di quelle fiscali. Non essendo effettuate le **ritenute fiscali**, deve essere